

Oggetto - Regolamento di Organizzazione dell'ETI: approvazione modifiche.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunito il 28 luglio 2004

VISTA la Legge 19/3/1942 n. 365 istitutiva dell'E.T.I.

VISTA la Legge 20/3/1975 n. 70

VISTA la Legge 14/12/1978 n. 836 per il riordinamento dell'E.T.I.

VISTO il D. Lg.vo 20/10/1998 n. 368 istitutivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

VISTO lo Statuto dell'E.T.I. approvato con D.M. 4/3/2002

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 113 del 18/12/02, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Ente Teatrale Italiano;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 174 del 26/06/03, con la quale è stato modificato il Regolamento di organizzazione dell'ETI in base ai rilievi formulati con nota n. 22707/03-7979 dall'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, al quale il richiamato regolamento è stato inviato, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 202 del 30/09/02, con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento di organizzazione dell'E.T.I. e l'istituzione di cinque centri di responsabilità amministrativa (C.R.A.), in applicazione del D.P.R. 27/03/03, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20/3/75, n. 70";

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 239 del 13/01/04, con la quale sono state approvate le nuove linee di indirizzo per la pianta organica dell'ETI e l'accorpamento dei cinque C.R.A. istituiti in un unico C.R.A.;

All'unanimità,

### DELIBERA

di approvare le seguenti modifiche al Regolamento di Organizzazione dell'ETI:

- **art. 12 - Centri di responsabilità - commi 1, 2 e 3**
- 1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27/02/03 n. 97, la struttura dell'Ente Teatrale Italiano viene determinata in un

unico Centro di Responsabilità di primo livello, la cui titolarità e responsabilità in termini di gestione delle risorse umane e finanziarie, nonché dei risultati raggiunti, è rapportabile al Direttore Generale.

2. Con proprio provvedimento il Direttore Generale può costituire, anche su proposta dei Dirigenti, apposite unità di progetto a carattere temporaneo, affidandone la responsabilità ad un Dirigente o ad un funzionario dell'Ente, per la realizzazione di progetti strategici di particolare complessità e/o di elevata portata innovativa. Il Direttore Generale può, altresì, con proprio provvedimento definire i limiti per valore entro i quali i Dirigenti esercitano le competenze di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30/03/01 n. 165.
  3. I Dirigenti sono responsabili della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.
- **Art. 13 - Disposizioni in materia di attività contrattuale - comma 2**  
Il Direttore Generale può autorizzare i Dirigenti all'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente nei limiti e con le modalità definiti negli articoli precedenti.

IL PRESIDENTE  
Dr. Domenico Galdieri



## REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ENTE TEATRALE ITALIANO

### Art. 1

#### (Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente regolamento reca disposizioni per l'adeguamento dell'organizzazione dell'ETI ai principi dell'art. 4 e del titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art. 27 del citato decreto, nonché allo Statuto dell'Ente Teatrale Italiano, approvato con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali in data 4 marzo 2002.

### Art. 2

#### (Attribuzione degli Organi di Amministrazione)

1. Gli Organi dell'ETI sono titolari delle funzioni di indirizzo strategico, di indirizzo amministrativo e di controllo sulla gestione secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dallo Statuto dell'ETI. Ad essi spettano, in particolare, la definizione di linee di indirizzo strategico, rispetto agli obiettivi ed alle priorità individuate dal Ministro, atte a determinare gli obiettivi e i piani, gli indirizzi generali per l'azione e la realizzazione amministrativa, nonché l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
  - a) assume decisioni in materia di atti normativi, di adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo e di attuazione delle finalità previste dall'art. 2 dello Statuto dell'ETI;
  - b) approva le linee di indirizzo dell'attività dell'Ente, il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, ed assegna gli stanziamenti per le attività istituzionali; le decisioni inerenti il patrimonio immobiliare dell'Ente, sono sempre sottoposte ad approvazione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
  - c) individua le dotazioni organiche, le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità. Le relative delibere sono inviate, per l'approvazione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed al Ministero dell'Economia e Finanze;
  - d) provvede all'ordinamento degli uffici;
  - e) definisce i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di prezzi, tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
  - f) nomina il Direttore Generale su proposta del Presidente;
  - g) determina, la misura delle indennità spettanti al Presidente ed ai Consiglieri di Amministrazione, nonché ai componenti il Collegio dei

- Revisori, che dovranno essere approvate con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze;
- h) nomina, su proposta del Presidente, la direzione dei Teatri direttamente gestiti, con il compito di assicurare una gestione manageriale nell'ambito delle direttive del Consiglio;
  - i) provvede alla valutazione dell'attività ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  - j) delibera eventuali modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - k) ratifica i provvedimenti urgenti assunti dal Presidente e dei conseguenti atti adottati dal Direttore Generale;
  - l) svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla legge o dallo statuto.
- 3) Il Presidente adotta nei casi di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo, non oltre trenta giorni e comunque nella prima seduta utile; può conferire specifici incarichi ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione.

### Art. 3

#### (Conferimento dell'incarico di Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è responsabile operativo dell'attività dell'Ente ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra persone, anche estranee all'Amministrazione, in possesso dei requisiti connessi ai compiti di cui all'art. 15, comma 7 e art. 17, comma 4, dello statuto dell'Ente, nonché dotate di specifica competenza professionale nel settore e nella gestione amministrativa e del personale.
2. L'incarico di Direttore Generale, definito sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, è conferito dal Presidente con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, con facoltà di rinnovo, con il quale sono definiti gli obiettivi ed i risultati di gestione che il Direttore Generale è chiamato ad ottenere.
3. Il contratto prevede un trattamento economico a carattere omnicomprensivo, assumendo come parametri base i valori massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali dello Stato, e determina un trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione.
4. Il trattamento economico previsto dal contratto remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti al Direttore Generale, nonché qualsiasi incarico ad esso conferito in ragione del proprio ufficio o comunque conferito dall'Ente o da terzi su designazione dello stesso; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'Ente e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
5. L'incarico di direzione generale può essere revocato dal Presidente su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa contestazione e contraddittorio, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero di



inosservanza delle direttive imputabili al Direttore Generale, valutati con i sistemi e le garanzie determinati dalla legislazione vigente, o di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente;  
il Direttore Generale rimosso, se dipendente dell'Ente, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'Ente può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

**Art. 4**  
**(Compiti e poteri del Direttore Generale)**

1. Il Direttore Generale esercita i poteri necessari ad assicurare l'uniformità e la coerenza dell'attività dell'Ente, nonché dell'azione amministrativa degli Uffici, secondo le direttive degli Organi dell'Ente.
2. Al Direttore Generale spetta l'esecuzione delle delibere adottate nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. È responsabile dell'azione amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. È sovraordinato gerarchicamente ai dirigenti dell'Ente ed assume pertanto i provvedimenti di stato giuridico e trattamento economico che ad essi si riconducono. In particolare:
  - a) formula proposte ed esprime pareri al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione nelle materie di competenza dell'Ente;
  - b) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Ente, nonché all'organizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici, nel rispetto delle norme di legge, dello statuto dell'Ente e degli eventuali indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione;
  - c) propone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione del personale nei limiti della pianta organica e delle previsioni di bilancio e svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e dei rapporti sindacali;
  - d) predisporre e propone al Consiglio di Amministrazione le linee di indirizzo dell'attività ed i bilanci dell'Ente, cui da attuazione, dopo l'approvazione del Ministro per i Beni e le attività Culturali nonché del Ministero dell'Economia e della Finanze;
  - e) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del proprio ufficio, come definiti dal Consiglio di Amministrazione anche in sede di bilancio preventivo;
  - f) stipula contratti e convenzioni con enti;
  - g) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;
  - h) provvede alle individuazioni dei funzionari di cui all'art. 417 bis del c.p.c., e della designazione di avvocati e consulenti di parte;



- i) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- j) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea e degli Organismi Internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive del Consiglio di Amministrazione e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
- k) assegna, in coerenza con l'approvazione da parte degli Organi del bilancio di previsione dell'Ente, ai titolari delle unità di livello dirigenziale, sulla base di motivate proposte formulate dagli stessi, le risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, ai fini dell'attuazione dei programmi e degli obiettivi definiti dagli Organi, e stabilisce i criteri di massima cui i predetti titolari debbono conformarsi;
- l) assegna, le risorse necessarie all'attuazione di progetti strategici di innovazione e di particolare complessità attribuiti alle apposite unità di progetto a carattere temporaneo, ripartendone il carico tra le diverse Direzioni coinvolte e costituendo i relativi team di progetto;
- m) in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti o provvedimenti da parte dei dirigenti può fissare un congruo termine perentorio entro il quale gli atti o i provvedimenti debbono essere adottati; qualora l'inerzia permanga, può provvedere all'adozione degli stessi atti o provvedimenti, proponendo l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure connesse alle responsabilità dirigenziali e, comunque, alla valutazione degli stessi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
- n) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 5**

#### **(Accesso alla qualifica di Dirigente)**

1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo dell'ETI avviene secondo le procedure e le modalità stabilite dalla vigente normativa e dai contratti collettivi per l'area dirigenziale. La nomina di dirigente è effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 6**

#### **(Ruolo dei dirigenti ETI)**

1. Il ruolo dei dirigenti dell'ETI è articolato in due fasce, la distinzione ha rilievo agli effetti del trattamento economico.
2. Nella prima fascia sono inseriti i dirigenti titolari di uffici di livello dirigenziale generale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e, successivamente, i dirigenti reclutati ai sensi della vigente normativa.



**Art. 7**  
**(Conferimento degli incarichi dirigenziali)**

1. Gli incarichi di direzione dell'Ente sono conferiti dal Direttore Generale con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.
2. Gli incarichi di dirigente sono conferiti con apposito provvedimento secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
3. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale sottoscritto dal dirigente o dalla persona cui è conferito l'incarico e, per l'Amministrazione, dal Direttore Generale. Con il contratto è determinato il corrispondente trattamento economico, secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e dai contratti collettivi, tenendo conto anche della rilevanza dell'incarico di direzione assegnato.
4. Le destinazioni ed i trasferimenti relativi alla dirigenza sono disposti dal Direttore Generale.

**Art. 8**  
**(Funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali)**

- l) I dirigenti degli uffici dirigenziali dell'ETI, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, esercitano i seguenti compiti e poteri:
  - a) curano l'attuazione dei piani e dei programmi per il perseguimento degli obiettivi definiti dagli Organi attraverso le risorse assegnate;
  - b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore Generale nelle materie di rispettiva competenza;
  - c) adottano gli atti relativi all'organizzazione del proprio ufficio;
  - d) adottano, secondo i criteri di massima stabiliti dal Direttore Generale, gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nelle competenze dei propri uffici;
  - e) dirigono, coordinano e controllano l'attività delle risorse assegnate ai progetti strategici dei quali sono responsabili;
  - f) sulla base degli indirizzi definiti dal Direttore Generale, elaborano proposte di obiettivi, piani, programmi e progetti per la predisposizione del piano generale delle attività dell'ETI; quantificano le risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento delle attività pianificate;
  - g) formulano al Direttore Generale, nel corso dell'esercizio, proposte di variazione in relazione all'andamento delle attività e dei programmi a fronte di nuovi progetti definiti dagli Organi o a maggiori oneri di gestione delle attività e dei programmi in corso. Le variazioni per nuove o maggiori spese, non derivanti dall'assegnazione di nuovi progetti, possono essere proposte dal dirigente soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria;
  - h) forniscono, informandone il Direttore Generale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, i dati,



gli elementi conoscitivi ed i documenti, che vengano loro richiesti, attinenti alle proprie aree di responsabilità.

#### **Art. 9**

##### **(Trattamento economico dei Dirigenti)**

1. Le determinazioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di trattamento economico accessorio dei dirigenti, sono assunte con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, che definisce, in conformità alle disposizioni di legge e al contratto di categoria, la graduazione delle relative funzioni e responsabilità.

#### **Art. 10**

##### **(Verifica dei risultati)**

1. I Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli Uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, incluse le decisioni amministrative e di gestione del personale.
2. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
3. La valutazione dei dirigenti è improntata ai principi di trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati: deve essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e congrui.
4. La valutazione è ispirata alla diretta conoscenza dell'attività del valutato da operare da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza ai sensi del D. lgs. n. 286/1999; essa non può essere svolta dagli organi preposti ai servizi ispettivi o di regolarità contabile o legittimità amministrativa.
5. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal decreto legislativo n. 286/1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal decreto legislativo n.165/2001.
6. La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo per il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero di inosservanza delle direttive imputabile al Dirigente. Per la revoca anticipata rispetto alla scadenza resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 13, comma 4, ultimo capoverso del CCNL 1998/2001: "nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportano la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa valutazione, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, assicurando al dirigente l'attribuzione di un incarico equivalente".

#### **Art. 11**

##### **(Responsabilità dirigenziale)**

- 1) L'accertamento della responsabilità dirigenziale, nei casi e secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dalla contrattazione collettiva, comporta, in relazione alla gravità degli addebiti così come individuati dalla legge e dai



contratti collettivi, l'applicazione delle seguenti misure nei confronti del dirigente interessato:

- a) revoca dell'incarico con contestuale destinazione ad altro incarico equivalente;
  - b) revoca dell'incarico con contestuale destinazione ad altro incarico di minore rilevanza;
  - c) revoca dell'incarico con contestuale esclusione dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni;
  - d) recesso del rapporto di lavoro.
- 2) La revoca è disposta dal Direttore Generale. Il provvedimento è adottato, previa contestazione scritta degli addebiti da parte del Direttore Generale e previa valutazione degli elementi a discarico rappresentati per iscritto dal dirigente interessato entro 15 giorni dalla ricezione della contestazione. Il recesso dal rapporto di lavoro è disposto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, secondo le disposizioni del Codice Civile e dei contratti collettivi.
  - 3) I provvedimenti di esclusione e di recesso sono adottati su conforme parere di un Comitato di garanti nominato con delibera del Presidente dell'ETI. Il Comitato è composto da tre componenti, di cui un magistrato amministrativo, che lo presiede, un dirigente dell'Ente, eletto dai dirigenti con le modalità stabilite nei successivi commi, ed un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.
  - 4) Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, il Direttore Generale trasmette i relativi atti al Comitato dei garanti che entro trenta giorni rende il prescritto parere.
  - 5) Ai fini della selezione di cui al comma 3, sono eleggibili tutti i dirigenti dell'ETI in servizio alla data di indizione delle elezioni, disposta con provvedimento del Presidente dell'Ente.
  - 6) Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i dirigenti dell'ETI in servizio alla medesima data.
  - 7) Il seggio elettorale ha sede in Roma presso la Sede Centrale dell'Ente.
  - 8) La Commissione elettorale centrale è composta con provvedimento del Presidente dell'Ente.
  - 9) Il voto si esprime attraverso l'indicazione del nominativo prescelto in apposite schede di votazione, siglate da due componenti della Commissione elettorale. Sono nulle le schede che contengono più di una preferenza.
  - 10) La Commissione elettorale centrale redige apposito verbale delle operazioni di voto dandone immediata comunicazione al Presidente dell'Ente.

## **Art. 12** **(Centri di responsabilità)**

1. Ai sensi dell'art. 22 c. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27/2/2003 n. 97 la struttura dell'Ente Teatrale Italiano viene determinata in un unico Centro di



